

STATUTO

GAZZETTA FILOSOFICA SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTADELLA PD VIA
POZZETTO 34/5

Numero REA: PD - 490027

Codice fiscale: 05752690288

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

.....	STATUTO	
....	della società "GAZZETTA FILOSOFICA SRL - IMPRESA SOCIALE"	
1.	DENOMINAZIONE	
1.1.	La società si denomina "GAZZETTA FILOSOFICA SRL - IMPRESA SOCIALE".	
2.	SEDE	
2.1.	La società ha sede legale in Cittadella (PD).	
2.2.	Ai fini dell'iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede legale della società è stabilito in Cittadella (PD) alla Via Pozzetto n 34/5.	
2.3.	L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali prive di stabile rappresentanza e trasferire la sede sociale all'interno del Comune sopra indicato; spetta, invece, ai soci deliberare il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.	
3.	DURATA	
3.1.	La durata della società è stabilita fino al al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.	
4.	OGGETTO	
4.1.	La società, nel rispetto dell'art. 2 del D. Lgs. 112/2017, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle sue attività. La società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle attività di:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 2, comma 1, lettera d) Decreto Legislativo 112/2017);	
	- formazione universitaria e post-universitaria (articolo 2, comma 1, lettera g) Decreto Legislativo 112/2017);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (articolo 2, comma 1, lettera h) Decreto Legislativo 112/2017);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 112/2017 (articolo 2, comma 1, lettera i) Decreto Legislativo 112/2017);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo ed alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (articolo 2, comma 1, lettera l) Decreto	

Legislativo 112/2017).
La società per l'attuazione del predetto oggetto sociale ed in via strumentale allo stesso potrà svolgere attività di studio e ricerca in materia filosofica e, precisamente:
- la formazione ed l'aggiornamento di personale docente per le discipline storico-filosofiche ed affini, promuovendo la sensibilizzazione delle grandi emergenze del nostro tempo;
- la realizzazione e la diffusione, anche attraverso i social network, di contenuti audio-video funzionali alle attività di formazione, ricerca, didattica e promozione scientifica;
- la collaborazione con case editrici ed altri content creator, nonché scuole di ogni ordine e grado, università, centri di ricerca per la progettazione e l'erogazione di progetti didattici, formativi e di orientamento volti a favorire e realizzare le attività sopra descritte;
- l'attività di team building e motivazione di dipendenti e collaboratori;
- l'organizzazione di eventi, seminari, convegni e corsi di formazione nelle discipline storico-filosofiche ed affini;
- servizi di supporto, assistenza e consulenza ad imprese, pubbliche amministrazioni ed enti no profit in materia di scienze umane e materie filosofiche.
La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese od enti. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi degli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e del D.M. del 17 febbraio 2009 n. 29.
Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a Professionisti iscritti nei relativi Albi, a società tra Professionisti e in genere a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società, escludendosi espressamente che la società possa direttamente esercitare attività di prestazione intellettuale riservate a professionisti iscritti ai relativi albi professionali.

5. ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO
5.1. La società non ha scopo di lucro e pertanto destinerà gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
5.2. Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 3, comma 3 dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 112/2017, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, partecipanti, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 112/2017.
6. DOMICILIO DEI SOCI
6.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.
7. CAPITALE
7.1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
7.2. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
8. PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI, RECESSO, ESCLUSIONE
8.1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
8.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
8.3. In sede di aumento del capitale i conferimenti devono farsi in denaro; se la società ha il capitale pari o superiore ad euro diecimila, ovvero ha capitale inferiore ad euro diecimila, ma a seguito di detto aumento il capitale raggiunge o supera gli euro diecimila, è consentito il conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di servizi; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.
8.4. Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire una prestazione d'opera o di servizi, lo stesso dovrà prestare una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti; è in facoltà del socio in sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla società una cauzione in denaro di importo pari al valore attribuito al conferimento.
8.5. I soci, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 112/2017, hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima con l'indicazione

delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8.6. La liquidazione del socio receduto dovrà essere effettuata nei termini di cui all'articolo 2473, comma 4 del codice civile

8.7. Al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 lettera a) dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 112/2017.

8.8. Il socio può essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;

Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- qualora, in caso di socio d'opera, perda la sua qualifica professionale.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio escluso. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso e la motivazione della esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

L'esclusione di un socio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Si applicano le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 112/2017 e restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

9. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

9.1. La società potrà acquistare dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

10. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI E PRELAZIONE

10.1. Il trasferimento delle partecipazioni e dei diritti di

sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.

10.2. Le quote sociali sono liberamente trasferibili solo per successione a causa di morte.

10.3. In caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria quota deve informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota alienanda, del suo prezzo/o valore, delle generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.
Questi potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

10.4. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.
In tal caso, la quota alienanda può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler acquistare.

10.5. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

10.6. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile.

10.7. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche nel caso di vendita del diritto di sottoscrizione nascente dall'aumento di capitale e non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o reintestazione, da parte della stessa, (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari.

10.8. L'eventuale violazione delle prescrizioni di cui innanzi rende il trasferimento inefficace rispetto alla società.

11. DECISIONI DEI SOCI

11.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

11.1.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;

11.1.2. la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la determinazione del loro compenso;

11.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, del suo Presidente o del revisore, nonché la determinazione del loro compenso, il tutto anche nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;

11.1.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;

11.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità

illimitata per le obbligazioni della società partecipata;.....

11.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;.....

11.1.7. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;.....

11.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale sociale;.....

11.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex art. 2257 del cod. civ.) in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;

11.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;.....

11.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie;.....

11.1.12. le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

11.1.13. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale o mediante consultazione scritta ai sensi del successivo articolo 13 o mediante consenso scritto ai sensi del successivo articolo 14.

11.1.14. Il metodo collegiale è obbligatorio con riferimento alle materie indicate ai precedenti numeri 11.1.4., 11.1.5., 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8. e quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

12. ASSEMBLEA.....

12.1. Convocazione dell'assemblea.....

12.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea. ..

12.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

12.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, di ciascuno degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.

12.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:.....

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;.....

b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in co-

pia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;.....

c) messaggio telefax o di posta elettronica semplice, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento;.....

d) messaggio di posta elettronica certificata (PEC), inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

12.2. Deliberazione totalitaria

12.2.1. In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:.....

- è presente l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo sono presenti, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.2.2. Affinché, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c., l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e, se nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

12.3. Diritto di intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

12.4. Riunioni

L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:.....

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario o il notaio della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;.....
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;.....
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario o il notaio.

12.5. Rappresentanza in Assemblea

12.5.1. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea anche dagli amministratori e, se nominati, dai Componenti dell'Organo di controllo.

12.5.2. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

12.6. Presidenza

12.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;
- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine dal più anziano di età.

12.6.2. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

12.7. Verbale dell'assemblea

12.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per attestazione del Presidente:

- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;
- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;
- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

12.7.2. Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è redatto da notaio quando comporta modificazione dell'atto costitutivo e negli altri casi previsti dalla legge.

12.8. Quorum assembleari

12.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, l'Assemblea delibera, per alzata di mano o appello nominale, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in società di persone, sulla fusione e scissione, sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie.

12.9. Aumento del capitale

12.9.1. Fermo il principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017, l'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzianti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.-.

12.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo raccomandata A.R. o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

12.10. Riduzione del capitale per perdite

12.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni all'Organo di Controllo o del revisore in quanto nominati, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

12.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

13. DECISIONE DEI SOCI SULLA BASE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA

13.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

13.2. I soci hanno 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

13.3. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da

ciascuno rappresentato;.....
- la data in cui si è formata la decisione;.....
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

13.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

13.5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

14. DECISIONI DEI SOCI SULLA BASE DEL CONSENSO SCRITTO

14.1. Il consenso scritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci ed in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 13. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

14.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano i quorum deliberativi previsti dal presente Statuto.

14.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:.....
- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;.....
- la data in cui si è formata la decisione;.....
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

14.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

15. AMMINISTRAZIONE

15.1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19 del

presente Statuto Sociale e di quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017, la società può essere amministrata:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

15.2. Fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Decreto Legislativo 112/2017 l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i.;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi professionali di eventuale appartenenza.

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti secondo criteri di professionalità, tra:

- a) soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- b) soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale, artistico o culturale;
- c) persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni ritenute adeguate.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) - possono essere anche non soci;
- b) - sono rieleggibili;
- c) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta stabilito dagli stessi soci; in tale ultima ipotesi la scadenza coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.3. Consiglio di Amministrazione

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

15.4.1. - Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano prov-

veduto i soci al momento della nomina, elegge fra i suoi membri il Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legislativo 112/2017.

15.4.2. - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Stati membri dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dal Sindaco unico, ovvero da almeno due Sindaci effettivi.

15.4.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di Controllo e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

15.4.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

15.4.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

15.4.6. - Deliberazioni

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.4.7. - Verbalizzazioni	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "15.4.13", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.
15.4.8. - Decisioni	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 13, punti da 13.1 a 13.5 ed all'articolo 14, punti da 14.1 a 14.5, con le seguenti precisazioni: - ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori; - per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi; - le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
15.4.9. - Delega di poteri	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel quarto comma dell'articolo 2381 del codice civile.
15.4.10.	La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.
15.5. <u>Poteri dell'Organo amministrativo</u>	Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri degli amministratori, qualunque sia il sistema di amministrazione adottato, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nonché quelli espressamente riservati ai soci.
15.6. <u>Rappresentanza della società</u>	
15.6.1.	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.
15.6.2.	Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale sostituto del Presidente e agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.
15.6.3.	L'Organo Amministrativo può nominare direttori gene-

rali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

15.7. Compenso degli amministratori

15.7.1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 112/2017, l'assemblea dei soci delibera il compenso degli amministratori, ai quali spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

15.8. Divieto di concorrenza

15.8.1. Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere amministratori o direttori generali e non possono esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei soci.

16. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è invece obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 2477 c.c.-. Nel rispetto dell'articolo 2477 codice civile e di quanto previsto all'articolo 19, il controllo della società è affidato ad un organo di controllo che può essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I membri dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, nonché i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza espressamente indicati all'articolo 13, punto 13.2 che precede.

16.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

16.3. All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.4. In tutti i casi in cui si proceda alla nomina, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del c.c.-.

17. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E UTILI

17.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge e con le modalità ed i criteri previsti dal D. Lgs. 112/2017, alla formazione del bilancio di esercizio; il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

17.3. Dagli utili netti di bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

17.4. La società può destinare una quota inferiore al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D. Lgs. 112/2017, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

17.5. L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 112/2017. Il bilancio deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

18. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

18.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri.

18.2. In conformità all'articolo 12, comma 5 del D. Lgs. 112/2017, in caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017, è devoluto, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16,

comma 1 del D. Lgs. 112/2017.

19. COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ATTIVITA'.

19.1. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 112/2017, verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci un apposito regolamento aziendale che stabilisca e regoli adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

19.2. In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti alla metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

20. TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

20.1. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda si applica quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50/2018.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Decreto Legislativo 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata. Essendo di diritto l'Impresa Sociale un Ente del Terzo Settore (art. 4, comma 1 del D. Lgs. 117/2017) si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo Settore.

FIRMATO: ZUPPA GABRIELE

FIRMATO: FRANCESCO PIETROBELLI

FIRMATO: MARIA MADDALENA TOMMASI

FIRMATO: PAOLA CAMPANILE (NOTAIO) IMPRONTA DEL SIGILLO

Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.2.2007.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo, e rappresentante l'allegato "A" dell'atto in data 8
gennaio 2026, N. 732 di mia Raccolta, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.
n. 82/2005, come certifico io dottoressa PAOLA CAMPANILE, Notaio del
Collegio di Padova, con sede a Cittadella, che si trasmette ad uso
Registro Imprese.
Cittadella, 15 gennaio 2026